



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI	
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
N°	PROTOCOLLO 150
Data	03-07-2012

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI SU ALCUNI NEGOZI GIURIDICI ED ATTI NOTARILI"**

Eccellenze e Colleghi Consiglieri,
con l'allegato progetto di legge si interviene su alcuni specifici negozi giuridici ed atti notarili, per chiarire ed aggiornare disposizioni ed interpretazioni e rispondere così ad esigenze pratiche e di principio emerse da tempo.

Il Progetto di legge è portato all'attenzione del Consiglio Grande e Generale unitamente a quello di Ordinamento del Notariato a cui è, per alcuni aspetti, collegato.

L'art. 1, con riferimento all'insinuazione degli atti di donazione, già soppressa con l'art. 55 della Legge 22 dicembre 2010, n. 194, è una norma di chiarimento per gli atti di donazione intervenuti fra soggetti stranieri e non residenti e destinati ad avere effetti al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino.

Il secondo comma dell'art. 1 provvede invece ad eliminare il divieto di donazione fra coniugi non più (o addirittura mai) previsto in molti ordinamenti.

Con l'art. 2 si intende limitare il ricorso all'istituto della cessione in antiparte, per i casi in cui l'avente causa abbia la qualità di erede necessario (con riferimento alla data della stipula) attuando nel diritto positivo un principio del diritto comune e consuetudinario che ha visto prevedere una tassazione più benevola di quella prevista per la donazione (che può avvenire anche tra estranei). Proprio per la qualità di futuro erede necessario dell'avente causa, i trasferimenti della cessione in antiparte, infatti, sono sempre stati tassati come quelli in successione.

L'art. 3 mira a "salvare" alcuni tipi di testamenti. Senza tale norma la dimenticanza di una quota indisponibile nel testamento può provocare la dichiarazione di nullità dell'intero testamento, ponendo così nel nulla la volontà del testatore che, essendo deceduto, ovviamente non può più correggere l'errore. Onde salvare la volontà del testatore correggendo comunque eventuali errori o dimenticanze (sempre più probabili ora che nel nuovo ordinamento è stato introdotto il testamento olografo) si prevede appunto di consentire al Giudice di introdurre nel testamento gli adeguamenti del caso,

4



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

senza necessità di pronunciarne sempre la nullità.

L'art. 4 prevede un temperamento delle norme sull'incompatibilità previste dalla legge notarile per gli atti destinati ad avere esecuzione solamente nella Repubblica San Marino se nessuno degli intervenuti si opponga.

L'art. 5 introduce una novità per gli atti relativi agli accomodamenti del patrimonio familiare che i coniugi eseguono in occasione della loro separazione, del divorzio o della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali atti hanno infatti una causa ed una natura del tutto diverse dalle figure negoziali quali la vendita o la donazione, figure alle quali fino ad ora si faceva riferimento in occasione di tali sistemazioni patrimoniali. Poiché trovano la propria ragione nella separazione personale dei coniugi ovvero nella interruzione del vincolo matrimoniale e pertanto non hanno una motivazione di carattere economico. Di conseguenza, il regime fiscale proposto in tale articolo.

Con l'art. 6 si consente il rilascio di copie anche prima della registrazione solo qualora tale rilascio avvenga al fine del deposito utile alla efficacia degli atti al di fuori del territorio della Repubblica.

Si ringrazia per la considerazione che il Consiglio vorrà riservare a questo progetto di legge.

SECRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta